

CRITERI ATTUATIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

I presenti criteri attuativi sono finalizzati a dare la corretta interpretazione dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, e in particolare a disciplinare i disposti dell'art. 7.1 riguardo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 1 – Reperimento dei posti auto destinati alla clientela

Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compreso il trasferimento di attività esistenti o il subentro nella gestione di attività, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5.00x2.50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto).

In caso di ogni subentro nella gestione di attività, dovrà essere dimostrata la disponibilità effettiva di posti auto destinati alla clientela o dimostrare l'avvenuta monetizzazione; qualora al subentro i posti auto non fossero fisicamente disponibili o non fosse presentata comprova dell'avvenuto pagamento della loro monetizzazione, dovrà essere dato luogo alla loro monetizzazione, qualora ammessa dal PGT e dalle presenti norme.

I posti auto potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto.

E' ammessa la monetizzazione di tali spazi esclusivamente nel nucleo di antica formazione e nelle aree a più elevata densità di attività di somministrazione contigue allo stesso, ove venga dimostrata l'impossibilità del loro reperimento. L'area ove è consentita tale possibilità è quella indicata nella planimetria allegata al presente atto.


Art. 2 – Importi per la monetizzazione dei posti auto

Nei casi in cui è ammessa la monetizzazione dei posti auto, come specificato all'art. 1, si applicheranno i seguenti criteri:

Monetizzazione di 1 posto auto:	Importo pari al 200% del corrispettivo da versare per la monetizzazione dello standard relazionale, così come individuato dalla deliberazione di G.C. n. 179 del 23.11.2011 e s.m. e i.
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto fino a 3	Importo pari al 100% del corrispettivo da versare per la monetizzazione dello standard relazionale, così come individuato dalla deliberazione di G.C. n. 179 del 23.11.2011 e s.m. e i.
Monetizzazione di ogni ulteriore posto auto da 4 in poi	Importo pari al 50% del corrispettivo da versare per la monetizzazione dello standard relazionale, così come individuato dalla deliberazione di G.C. n. 179 del 23.11.2011 e s.m. e i.

Esempio di monetizzazione (se ammessa dalle norme):

- attività con superficie destinata alla clientela pari a 15 mq: pagamento 200% dell'importo unitario;
- attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 15 mq e minore o uguale a 60 mq: pagamento 200% dell'importo unitario + (n° posti auto oltre il primo x 100% dell'importo unitario);
- attività con superficie destinata alla clientela maggiore di 60 mq: pagamento 200% dell'importo unitario + (3 posti auto x 100% dell'importo unitario) + (n° posti auto oltre il quarto x 50% dell'importo unitario);



AREE DOVE E' CONSENTITA
LA MONETIZZAZIONE DEL
PARCHEGGIO (Art. 7.1 NTA
del PGT)

D'ISEO

L.A.S.P.

08110

01780

UNICO